

Regione Lazio

DIREZIONE AGRIC., PROM. FIL. E CULT. CIBO, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 dicembre 2018, n. G17307

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 06 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" (Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani agricoltori" – Tipologia di operazione 6.1.1 "Aiuti all'avviamento aziendale per giovani" agricoltori. BANDO PUBBLICO

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. **Misura 06** “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” (Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - **Sottomisura 6.1** “Aiuti all’avviamento aziendale per i giovani agricoltori” – **Tipologia di operazione 6.1.1** “Aiuti all’avviamento aziendale per giovani agricoltori”. **BANDO PUBBLICO**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.m.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo

e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la Determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale Regolamento;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi

pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione del 13 maggio 2014 che modifica gli allegati VIII e VIII *quater* del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l'Allegato I del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTA la Decisione di Esecuzione C(2014) 8021 del 29/10/2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTE le Decisione della Commissione Europea C(2016)8990 del 21/12/2016 e C(2017)1264 del 16/02/2017, con la quale sono state apportate modifiche non strategiche al Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la D.G.R. n. 187 del 19/04/2017, concernente: "Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali. Modifica della D.G.R. n. 147 del 5 aprile 2016";

VISTA la D.G.R. n. 479 del 17/07/2014 avente ad oggetto: "Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020";

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)8079 del 17 novembre 2015;

VISTA la D.G.R. n. 657 del 25/11/2015 concernente: "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015";

VISTA la D.G.R. n. 164 del 11/04/2017 concernente: "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto delle Decisioni della Commissione Europea di approvazione delle modifiche del documento di programmazione";

VISTA la D.G.R. n. 584 del 26/09/2017 concernente: "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2017)5634 finale del 4 agosto 2017 di approvazione delle modifiche del documento di programmazione (Modifica ordinaria 2017)";

VISTA la Determinazione n. G01542 del 12/02/2014, avente ad oggetto: “Reg. (UE) n.1305/2013 – Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 del Lazio. Attività di consultazione del Partenariato. Approvazione dei documenti “Analisi del contesto e identificazione dei fabbisogni”, “Azioni da adottare per il coinvolgimento del partenariato”, “Consultazione online del partenariato”;

VISTA la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 avente ad oggetto: “*Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.*” con la quale è stato approvato il documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”;

VISTA la Determinazione n. G03871 del 18/04/2016 avente ad oggetto: “*Regolamento (UE) n.1305/2013 - Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Approvazione Produzioni Standard ed approvazione degli Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese*”, e le successive Determinazioni n. G06624 del 10/06/2016 e n. G08876 del 23/06/2017 con le quali sono stati apportati taluni adeguamenti e revisioni ai documenti suddetti, in applicazione dei quali si è provveduto all’implementazione del Business Plan On Line (BPOL) disponibile sulla piattaforma della Rete Rurale Nazionale ed il cui utilizzo è obbligatorio per l’adesione ai regimi di aiuto attivati con la misura in argomento;

VISTA la Deliberazione 5 aprile 2016, n. 147 con la quale è stato approvato il documento “*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali*”;

VISTO il Decreto 25 gennaio 2017 n. 2490 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che reca la “*Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*”;

VISTA la DGR n. 133 del 28/03/2017 avente per oggetto “Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*”. Disposizioni regionali di attuazione per la per le misure “a investimento” ;

VISTA la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016, con la quale è stato approvato il documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11470 del 10/10/2016, con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Misura/Sotto-misura/Tipologia di operazione;

TENUTO CONTO che i regimi di aiuto previsti nell’ambito delle varie misure del PSR 2014/2020 del Lazio sono attivati con specifici bandi pubblici con i quali sono definite le condizioni per la presentazione ed il trattamento delle domande di sostegno e di quelle di pagamento, nonché le modalità di accesso ai benefici previsti dalla misura con indicazione, tra l’altro, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità per la concessione dei finanziamenti e l’individuazione degli obblighi e degli impegni che il beneficiario è tenuto ad adempiere ed al cui rispetto è correlata l’erogazione degli aiuti concessi;

DATO ATTO che sulla base delle indicazioni dettate dall'Autorità di Gestione del PSR Lazio 2014/2020 nonché dall'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale della Direzione regionale Agricoltura è stato definito lo stanziamento di euro 21.000.000,00 per la sottomisura 6.1 a valere sul presente bando pubblico;

RITENUTO di approvare il bando pubblico per l'attuazione della Misura 06 "*Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese*" (Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 6.1 "*Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani agricoltori*", come riportato nel documento allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare il bando pubblico per l'attuazione della Misura 06 "*Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese*" (Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 6.1 "*Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani agricoltori*" - Tipologia di operazione 6.1.1 "*Aiuti all'avviamento aziendale per giovani*" agricoltori, come riportato nel documento allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore
Dott. Ing. Mauro LASAGNA



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E
PESCA



(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

**BANDO PUBBLICO
MISURA 06**

“Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”

SOTTOMISURA 6.1

*“Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani
agricoltori”*

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 6.1.1

*“Aiuti all’avviamento aziendale per giovani
agricoltori”*

INDICE

- Articolo 1 - Obiettivi e finalità della Misura
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Soggetti beneficiari
- Articolo 4 - Requisiti e condizione di ammissibilità. Impegni ed obblighi
- Articolo 5 - Limitazioni e vincoli
- Articolo 6 - Termini e modalità di presentazione delle domande
- Articolo 7 - Documentazione
- Articolo 8 - Agevolazioni previste
- Articolo 9 - Criteri di selezione
- Articolo 10 – Dotazione finanziaria
- Articolo 11 – Modalità di formazione delle graduatorie
- Articolo 12 – Svolgimento del procedimento amministrativo
- Articolo 13 - Provvedimento di concessione
- Articolo 14 - Modifiche e variazioni del piano di sviluppo aziendale
- Articolo 15 – Modalità di erogazione del premio
- Articolo 16 - Cause di forza maggiore
- Articolo 17 – Recesso/Rinuncia dagli impegni
- Articolo 18 - Ricorsi
- Articolo 19 - Sanzioni amministrative e penali
- Articolo 20 - Obblighi in materia di informazione e pubblicità
- Articolo 21 - Disposizioni generali

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

PREMESSA

Il presente bando pubblico attiva, nell'ambito del PSR 2014/2020 del Lazio, il regime di aiuti previsto dalla:

- **Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese"/Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" – Tipologia di operazione 6.1.1 "Aiuti all'avviamento aziendale per giovani agricoltori" (d'ora in poi Misura 6.1.1)**

ARTICOLO 1

Obiettivi e finalità della sottomisura

La Misura è orientata a favorire il ricambio generazionale nella gestione delle imprese agricole incentivando anche i processi di ricomposizione fondiaria, nonché a promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e agevolare l'accesso al capitale fondiario da parte di giovani agricoltori.

ARTICOLO 2

Ambito territoriale di intervento

La Misura si applica su tutto il territorio regionale.

Nel caso in cui l'azienda ove il giovane agricoltore intende insediarsi ricada, in parte, in un'altra Regione, l'insediamento è consentito a condizione che il centro aziendale, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale, oppure almeno il 51% della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, anch'essa indicata nel fascicolo aziendale, ricadano nel territorio della Regione Lazio.

ARTICOLO 3

Soggetti beneficiari

Sono soggetti beneficiari i giovani agricoltori con età compresa tra **18 e 40 anni** (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda di sostegno, che si insediano **per la prima volta in un'azienda agricola** di adeguate dimensioni economiche, in possesso di una propria posizione fiscale e previdenziale e di adeguate qualifiche e competenze professionali. L'insediamento si intende perfezionato qualora il giovane si è "insediato come capo unico dell'azienda" dopo averne acquisito la disponibilità, aver aperto la partita IVA in campo agricolo, essersi iscritto alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato (codice ATECO 01) ed aver, infine, ultimato la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale (INPS) ottenendo l'iscrizione definitiva. I suddetti giovani agricoltori possono insediarsi come titolari di un'impresa individuale o in una società agricola (di persone, capitali o cooperativa), di nuova costituzione, con le caratteristiche previste dal decreto legislativo 99/2004 e ss.mm.ii.

Per **data di primo insediamento** si intende la data di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) con codice ATECO 01, che deve essere effettuata prima della presentazione della domanda di

sostegno e, comunque, non prima dei **24 (ventiquattro) mesi** antecedenti alla pubblicazione del presente bando pubblico.

I giovani agricoltori possono insediarsi anche con la modalità dell' "*insediamento multiplo*". Per insediamento multiplo si intendono più giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una "*azienda agricola comune*" di adeguate dimensioni economiche, "non come unici capi dell'azienda", in possesso di una propria posizione fiscale e previdenziale e di adeguate qualifiche e competenze professionali. Il premio di primo insediamento viene concesso a ciascun giovane agricoltore che si insedia nella "*azienda agricola comune*" per un massimo di n. 5 (cinque) giovani agricoltori.

ARTICOLO 4

Requisiti e condizione di ammissibilità. Impegni ed obblighi

L'insediamento è limitato ai giovani agricoltori che si insediano in micro e piccole imprese come definite dalla Racc. 2003/361/CE della Commissione, del 6/5/2003 (*GU n. L 124 del 20/05/2003*).

Il giovane agricoltore, come definito nel precedente articolo "Soggetti beneficiari", deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, soddisfare i seguenti requisiti e condizioni di ammissibilità:

1. avere un'età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore ai 40. La condizione di ammissibilità relativa ad una "età non superiore a quaranta anni" va intesa come "entro i quarantuno anni non compiuti" ovvero fino al giorno precedente al compimento del quarantunesimo anno di età;
2. essere in possesso di *adeguate conoscenze e competenze professionali*, che si intendono acquisite dai soggetti che abbiano uno dei seguenti requisiti:
 - a) aver conseguito un titolo di studio di livello universitario in materia agraria e/o forestale, oppure di scuola superiore secondaria in materia agraria.
 - b) essere in possesso di un attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionali della durata minima di 150 ore;
 - c) essere in possesso di un'esperienza lavorativa, dopo aver assolto l'obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale e perfezionata con la partecipazione ad un corso di formazione professionale della durata minima di 50 ore;

Detto requisito può essere soddisfatto anche successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e comunque non oltre i **36 mesi** successivi alla notifica del provvedimento di concessione del premio di primo insediamento.

3. insediarsi in una azienda agricola, avendo costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale che costituisce adempimento obbligatorio, di dimensione economica minima, in termini di **Produzione Lorda Standard (PLS)**, non inferiore a 15.000,00 Euro, ridotta a 10.000,00 Euro nel caso di aziende ricadenti in zone montane come individuate e classificate in applicazione della regolamentazione comunitaria. L'elenco dei comuni, parzialmente o totalmente ricadenti in zone montane (Articolo 3, Paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE), è riportato nel documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR 2014/2020) in allegato alla scheda della Sottomisura 13.1 "Pagamenti compensativi per le zone montane".

Il dettaglio del piano di coltivazione (piano colturale) presente nel fascicolo aziendale è condizione obbligatoria per l'accesso alla presente Misura.

I dati del fascicolo aziendale, ivi inclusi quelli relativi alla consistenza zootecnica, devono essere aggiornati e allineati al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per i dati relativi alla consistenza zootecnica fanno fede il numero di animali presenti in azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno come riportati nel fascicolo unico aziendale o, qualora non aggiornati, anche quelli riportati nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe Zootecnica o su altri documenti probatori quali ad esempio il Registro di Stalla. Per il calcolo delle PLS dell'azienda agricola, si fa riferimento alla tabella del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA) integrata con alcuni esempi di produzioni/allevamenti tratti dalla tavola di concordanza Codici PAC/Codici Produzioni Standard adottata con Determinazione n. G03871 del 18/04/2016, disponibile sul *sito internet regionale* www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative". Nel caso di coltivazioni non contemplate nelle richiamate tabelle del CREA, possono prendersi a riferimento valori di PLS riportate in tabelle adottate da altre Regioni nell'ambito attuativo di analoghe misure dello sviluppo rurale o a valutazioni effettuate dallo stesso CREA a seguito di specifica istanza della Regione.

Le Produzioni Lorde Standard (PLS) vengono verificate e calcolate sulla base delle colture dettagliate nel piano di coltivazione facendo riferimento alle superfici agricole riportate a qualsiasi titolo nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale alla data della presentazione della domanda di sostegno, come risultanti dalla relativa scheda di validazione. Per il computo del valore della produzione standard dei redditi relativi a ciascuna coltivazione si prende a riferimento la coltura agraria principale relativa all'annata agraria di riferimento a prescindere dallo stato di coltivazione della stessa. Le superfici in stato di abbandono non possono essere prese in conto per il calcolo delle PLS. Ne consegue che per talune colture, in funzione del momento in cui viene redatto il piano di sviluppo aziendale, le stesse possano non essere presenti in campo. Nel caso intervengano, nel corso dell'annata agraria, variazioni significative al piano di coltivazione redatto alla data di presentazione della domanda, delle stesse variazioni si dovrà tener conto nel calcolo delle PLS, come anche nel Piano di Sviluppo Aziendale e nell'eventuale riconoscimento delle priorità ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Per "variazioni significative", comunque motivate, si intendono quelle che comportano modifiche del $\pm 20\%$ rispetto ai valori originari. Qualora la modificazione colturale comporti un eventuale aumento del punteggio attribuito in fase di autovalutazione, lo stesso non può essere riconosciuto. Per quanto concerne le aziende con ordinamento misto e con presenza di bestiame aziendale le PLS potranno essere computate, sia prendendo a riferimento il *numero dei capi di bestiame* allevati e presenti in azienda, sia gli *ettari* relativi alle altre *superfici agricole* (colture arboree, seminativi, ecc.) *non destinate all'alimentazione del bestiame*. *Rimane fermo l'obbligo che per tali aziende almeno il 30% della razione alimentare totale espresso in Unità Foraggiere (UF) deve essere garantita da prodotti aziendali*. Per l'eventuale presenza di *colture consociabili*, come risultante dai "macrousi" dichiarati nel fascicolo aziendale (655 - "Arboreto consociabile", 685- "Colture arboree promiscue") ai fini del calcolo della PLS si prendono a riferimento le colture dettagliate presenti nel piano di coltivazione, facendo attenzione che il totale delle superfici prese a riferimento per il calcolo delle PLS siano uguali a quella del "macrouso". Le modalità di calcolo ed i criteri di imputazione delle PLS dovranno essere esplicitati e chiariti nella relazione tecnica. Per quanto concerne le superfici forestali le stesse non possono contribuire al computo delle PLS aziendali.

Per le aziende agricole con superfici agricole ricadenti anche nel territorio di altre Regioni, ai fini del calcolo delle PLS si prendono a riferimento esclusivamente quelle presenti nel territorio della Regione Lazio. Nel caso di acquisto di terreni da parte del giovane agricoltore neo insediato le superfici oggetto di compravendita potranno essere prese in conto nel calcolo delle PLS nel caso in

cui risultano iscritte, a qualsiasi titolo, nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale del giovane agricoltore.

In ogni caso l'azienda ove si insedia il giovane agricoltore non può avere una **dimensione economica**, in termini di Produzione Lorda Standard (PLS) totale, superiore a 1.000.000,00 Euro (Classe XIV Reg. UE n. 1242/2008);

4. aver aperto, per la prima volta, una *partita IVA in campo agricolo ed aver provveduto all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) con il codice ATECO 01*. Se l'insediamento del giovane agricoltore viene effettuato in una società, detto insediamento deve avvenire in una *società agricola di "nuova costituzione"*, ovvero in una *società agricola* formalmente costituita e che ha aperto una nuova partita IVA in campo agricolo e aver effettuato l'iscrizione alla CCIAA (codice ATECO 01) entro i 24 mesi antecedenti la pubblicazione del bando;
5. aver inoltrato richiesta di *iscrizione all'INPS* per la costituzione di una posizione previdenziale, sia come IAP o CD;
6. presentare un **Piano di Sviluppo Aziendale** il quale dovrà prevedere che il giovane agricoltore sia conforme all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (agricoltore attivo) entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione, acquisendone il relativo "*status*". Per la definizione di *agricoltore attivo* si fa riferimento ai decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative circolari esplicative emanate dall'AGEA Coordinamento; tale status deve essere riportato e validato nel fascicolo unico aziendale.
Il Piano di Sviluppo Aziendale consta del "*Business Plan*" (BPOL) e della *relazione tecnica* descrittiva degli interventi. I dati e le informazioni implementati nel BPOL e descritti nella relazione tecnica, devono essere coerenti ed allineati con i dati relativi alla situazione *ex-ante* dell'azienda, ovvero con i dati riportati in domanda di sostegno e presenti nel fascicolo unico aziendale utilizzati, tra l'altro, per il calcolo delle PLS.

Nel Piano di Sviluppo Aziendale devono essere riportate e descritte le attività e gli investimenti che il giovane agricoltore intende realizzare, senza che sia necessario verificarne l'ammissibilità con il quadro normativo di riferimento dello sviluppo rurale e, pertanto, possono essere inseriti nel Piano di Sviluppo anche investimenti non finanziati con le misure del PSR quali, a titolo di esempio, l'acquisto dei terreni, l'acquisto di macchine e attrezzature usate, gli investimenti previsti nell'ambito delle OCM, acquisto del bestiame, ecc.. Nel Piano di Sviluppo possono essere inserite esclusivamente le attività e gli interventi, materiali e immateriali, avviate o realizzate dopo la presentazione della domanda di sostegno.

Nel caso in cui l'insediamento del giovane agricoltore avvenga in una azienda agricola in ambito familiare, di parenti o affini entro il secondo grado, nell'ambito degli investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale non possono essere presi in conto quelli relativi all'acquisto delle scorte vive e morte dell'azienda cedente. Per la "*quantificazione delle spese*" relative agli investimenti previsti nel Piano di Sviluppo si applicano, per quanto di pertinenza, le procedure definite per la verifica della congruità delle spese stabilite nelle omologhe misure a investimento dello sviluppo rurale;

7. Il giovane deve dimostrare di avere la disponibilità dell'azienda ove avviene l'insediamento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Per la disponibilità dei fondi agricoli dell'azienda ove avviene l'insediamento si fa riferimento alla

consistenza territoriale del fascicolo unico aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno come attestato dalla relativa scheda di validazione. Nel caso l'insediamento venga effettuato in aziende con terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno e nel caso in cui siano previsti investimenti strutturali nel piano di sviluppo aziendale, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario (o possessore) giovane agricoltore. Di contro, nel caso di insediamenti che non prevedono la realizzazione di investimenti o nel caso in cui il piano di sviluppo aziendale preveda la realizzazione di "investimenti mobili" ovvero non direttamente associabili ad uno specifico fondo agricolo quali ad esempio l'acquisto di trattrici o macchine operatrici, i contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni. In tal caso, rimane fermo l'obbligo, per l'intera durata del periodo settennale e senza soluzione di continuità, di disporre di superfici agricole, regolarmente riportate nel fascicolo aziendale, almeno pari a quelle di ingresso. Il venir meno di tale disponibilità comporta l'applicazione delle decadenze, con le relative riduzioni/esclusioni, previste nel sistema dei controlli;

8. Il giovane agricoltore, in coerenza con l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, deve essere in grado di esercitare, nell'azienda ove si insedia, un controllo efficace e di lunga durata in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici e ai rischi finanziari. Al fine di soddisfare tale requisito, in caso di insediamento in una società, di seguito sono riportate le condizioni relative alla gestione e al controllo che il giovane deve possedere nelle diverse forme societarie:

- A. se il giovane agricoltore si insedia in qualità di contitolare in **società di persone**, il premio viene corrisposto a condizione che la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, sia in capo al socio giovane agricoltore in modo tale per cui le decisioni del giovane agricoltore non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Pertanto nelle forme di **società semplice (s.s.)** e di **società in nome collettivo (s.n.c.)**, il socio giovane agricoltore dovrà essere anche amministratore della società. Qualora il socio giovane agricoltore non sia amministratore unico, dovrà avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Nella **società in accomandita semplice (s.a.s.)** il socio giovane agricoltore dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario e di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime.

Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Le condizioni sovraesposte dovranno essere mantenute per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.

- B. se il giovane agricoltore si insedia in una **società di capitali**, il premio viene corrisposto solo se il giovane stesso acquisisce la qualifica di socio e riveste un ruolo di responsabilità nella conduzione dell'azienda medesima (esempio: amministratore o membro del C.d.A.) e comunque in modalità tale per cui le decisioni del giovane agricoltore non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Nelle **società a responsabilità limitata (s.r.l.)** il giovane agricoltore dovrà essere socio di maggioranza ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la

rappresentanza della società. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri amministratori specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Nella **Società per azioni (s.p.a.)** il giovane agricoltore dovrà ricoprire il ruolo di amministratore e rappresentare la società per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. In presenza di C.d.A. i giovani agricoltori dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.

- C. se il giovane agricoltore si insedia in una **cooperativa** dovrà essere socio ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione e la rappresentanza della società per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. Nella **Società in accomandita per azioni**, il giovane agricoltore dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l'ufficio di amministratore (sia per le attività ordinarie che straordinarie) per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.

A prescindere dalla tipologia societaria, qualora un socio risulti essere una persona giuridica, deve valere il principio che le decisioni del socio giovane agricoltore non dovranno poter essere inficiate dalla rimanente componente societaria.

Nel caso di **insediamento multiplo**, in linea di principio, deve rispettarsi la condizione che ogni giovane agricoltore che partecipa all'azienda agricola comune deve essere nelle condizioni di poter effettuare l'insediamento anche in forma singola, tenendo conto che per tale valutazione va presa a riferimento l'azienda di provenienza associata al singolo giovane agricoltore. Fermo restando tale principio per l'insediamento multiplo devono rispettarsi i seguenti requisiti e condizioni di ammissibilità:

- a) ogni giovane agricoltore che si insedia nell'azienda agricola comune:
- o deve avere un'età compresa tra i 18 e 40 anni (41 anni non compiuti);
 - o essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali come dettagliate nel precedente punto 2 del presente articolo;
 - o aver inoltrato una propria richiesta di iscrizione all'INPS per la costituzione di una posizione previdenziale. Nell'ambito dell'azienda agricola comune vi deve essere almeno un giovane agricoltore con una posizione previdenziale di IAP o CD;
- b) costituire per la azienda agricola comune una unica posizione amministrativa e fiscale ovvero aprire, per la prima volta, una partita IVA in campo agricolo ed aver provveduto all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) con il codice ATECO 01. L'azienda agricola comune deve essere una società agricola di "nuova costituzione", ovvero una *società agricola* formalmente costituita, che ha aperto una nuova partita IVA in campo agricolo e che ha effettuato l'iscrizione alla CCIAA (codice ATECO 01) entro i 24 mesi antecedenti la pubblicazione del bando;
- c) ogni giovane agricoltore che partecipa nell'azienda agricola comune deve dimostrare, come ogni giovane agricoltore che si insedia in "forma singola" e non multipla, di insediarsi in una azienda agricola in possesso di una dimensione economica minima, in termini di Produzione Lorda Standard (PLS) non inferiore a 15.000,00 Euro, ridotta a 10.000,00 euro nel caso di aziende ricadenti in zone montane. Pertanto per l'"insediamento multiplo" detta dimensione economica minima, che deve

essere comunque assicurata per ciascun giovane beneficiario, deve essere proporzionalmente rapportata al numero dei giovani insediati ovvero deve essere almeno pari al prodotto della produzione standard minima prevista per l'insediamento singolo e il numero di giovani insediati. Per il calcolo delle PLS si tiene conto delle disposizioni recate nel punto 3 del presente articolo del bando pubblico, tenendo conto che le stesse, sempre nel rispetto del principio generale dell'insediamento multiplo, vanno ricondotte per ogni giovane agricoltore che partecipa all'azienda agricola comune, alla propria azienda di provenienza;

- d) per l'azienda agricola comune deve costituirsi un unico fascicolo aziendale che dovrà essere aggiornato alla data della presentazione della domanda e, sempre per l'azienda agricola comune, dovrà dimostrarsi, in linea con quanto già specificato nel precedente punto 7, la disponibilità dei fondi agricoli ove avviene l'insediamento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno;
- e) presentare per l'azienda agricola comune un Piano di Sviluppo Aziendale e la stessa dovrà acquisire lo status di "agricoltore attivo" entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto, *acquisendone il relativo "status"*. Per la predisposizione del Piano di Sviluppo Aziendale sono di applicazione le medesime disposizioni già definite per l'insediamento in forma singola. Nella relazione tecnica dovranno essere chiaramente indicate e descritte le aziende di provenienza associate a ciascun giovane agricoltore che partecipa all'insediamento multiplo, in modo da poterne verificare il rispetto dei requisiti di ingresso;
- f) ciascun giovane agricoltore che si insedia nell'azienda agricola comune, in coerenza con l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, deve essere in grado di esercitare, nell'azienda ove si insedia, un controllo efficace e di lunga durata in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici e ai rischi finanziari;
- g) per l'insediamento multiplo sono di applicazione le medesime limitazioni e vincoli previste per l'insediamento del singolo giovane agricoltore oltretutto i vincoli specifici posti per tale tipo di insediamento. Si richiamano in particolare i vincoli di cui al successivo articolo 5 del presente bando pubblico relativi al frazionamento in ambito familiare ed ai soggetti che costituiscono l'azienda agricola comune che non può prevedere la partecipazione di giovani agricoltori tra loro legati da un rapporto tra coniugi e di parentela o di affinità entro il terzo grado;

L'adesione ai regimi di aiuto attivati con altre Misure del PSR 2014/2020 per il sostegno alla realizzazione di investimenti in aziende agricole, ed in particolare la partecipazione ai bandi pubblici relativi alle Misure/Sottomisure 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 6.4 e 8.1 anche se attivate nell'ambito della Misura 19 "Leader", potrà essere effettuata solo dopo aver ultimato gli impegni e le attività previste nel Piano di Sviluppo Aziendale della presente Misura 6.1.1 ed aver presentato la domanda di pagamento della seconda rata (saldo) del premio di primo insediamento.

Impegni ed obblighi

Il giovane agricoltore è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi ed impegni:

1. attivare il Piano di Sviluppo Aziendale, come approvato in sede di ammissibilità della domanda di sostegno, entro **9 (nove) mesi** dalla data di notifica del provvedimento di concessione;

2. procedere alla corretta e completa attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale approvato in sede di ammissibilità, che dovrà ultimarsi entro e non oltre il termine di **36 (trentasei) mesi** a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione;
3. soddisfare, qualora non già posseduto, il requisito relativo al possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, comunque non oltre i **36 (trentasei) mesi** successivi alla notifica del provvedimento di concessione;
4. acquisire il titolo di “*agricoltore attivo*” (art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013) entro **18 (diciotto) mesi** dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell’aiuto;
5. ottenere l’iscrizione definitiva all’INPS entro e non oltre i **36 (trentasei) mesi** successivi alla notifica del provvedimento di concessione del premio;
6. essere in possesso, entro 36 (trentasei) mesi successivi alla notifica del provvedimento di concessione del premio di primo insediamento, dei requisiti previsti dall’articolo 1 del D. Lgs 99/2004 e ss.mm.ii e di essere nelle condizioni di ottenere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto (CD);
7. mantenere la disponibilità dell’azienda ove avviene l’insediamento per un periodo minimo di 7 (sette) anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, fatte salve le deroghe previste al punto 7 dell’articolo 4 del presente bando pubblico;
8. rispettare l’obbligo, in qualità di “capo unico” dell’azienda di condurre la stessa per un periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione e in conseguenza di essere in possesso, per il periodo di vincolo (5 anni), di un fascicolo aziendale ed una partita IVA attivi e dello status di agricoltore attivo e dei requisiti previsti per l’attribuzione della qualifica di IAP/CD;
9. garantire, nel caso in cui l’insediamento sia avvenuto in una società di persone o capitali o in una cooperativa, per l’intero periodo di impegno ovvero per i 5 (cinque) anni successivi alla data di notifica del provvedimento di concessione, un controllo efficace in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari della società.

Ulteriori e specifici impegni ed obblighi sono stabiliti nel provvedimento di concessione. In caso di inadempienza o di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal giovane agricoltore con la concessione del premio, è di applicazione il sistema delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) definito in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

Con riferimento al requisito relativo al possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali di cui al punto 2 del presente articolo - lettere b) e c) si specifica che i **corsi di formazione**, che il giovane agricoltore è tenuto a frequentare acquisendone la relativa attestazione di partecipazione e superando le relative prove di esame devono essere svolti da Organismi di Formazione riconosciuti allo svolgimento di attività di formazione ed i corsi ai quali partecipano i giovani agricoltori devono trattare almeno le seguenti materie:

- a. nei corsi di 150 ore, gli adempimenti fiscali, amministrativi e politiche agricole;
- b. in tutti i corsi, l’igiene e sicurezza lavoro, la tutela ambientale e le tematiche afferenti le focus area dello sviluppo rurale.

ARTICOLO 5

Limitazioni e vincoli

Non sono ammissibili:

- a. insediamenti in una nuova azienda agricola derivante dal frazionamento di un'azienda agricola cedente in ambito familiare, di proprietà di parenti o affini con esclusione del coniuge entro il primo grado. Il suddetto vincolo sul frazionamento è di applicazione esclusiva sulle superfici in proprietà all'azienda agricola cedente e nel caso in cui la stessa risulta in possesso di un fascicolo unico aziendale. Pertanto, in ogni caso un'azienda agricola cedente, in caso di insediamento in ambito familiare, non può generare più di un premio. Tale limitazione, nel caso di insediamento multiplo, è di applicazione su ogni insediamento che avviene in una azienda cedente in ambito familiare riferita ad ogni giovane agricoltore che partecipa all'azienda agricola comune;
- b. passaggi di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi sia in forma di soggetto privato che societario, ad eccezione dei casi di decesso o grave infermità totale o parziale, debitamente provata, del coniuge cedente. Il vincolo è di applicazione per le aziende agricole cedenti in possesso di un fascicolo unico aziendale;
- c. l'insediamento in aziende agricole già utilizzate, nel precedente periodo di programmazione 2007/2013 o anche nel periodo 2014/2020, da un giovane agricoltore per un primo insediamento qualora non siano, alla data della presentazione della domanda di sostegno, ancora trascorsi 6 anni dalla "*data di insediamento*" ovvero della data di apertura della partita IVA se il precedente insediamento è avvenuto nel periodo di programmazione 2007/2013 o la data di iscrizione alla CCIAA se l'insediamento è avvenuto nel periodo 2014/2020;
- d. nel caso di insediamento multiplo i singoli giovani agricoltori che partecipano alla costituzione di una azienda agricola comune non possono tra loro essere coniugi, parenti o affini entro il terzo grado

ARTICOLO 6

Termini e Modalità di presentazione delle domande

La presentazione della domanda di sostegno deve avvenire entro le ore 23.59 del **60° (sessantesimo) giorno** successivo alla data di pubblicazione del presente bando pubblico.

Il richiedente prima della presentazione della domanda di sostegno, deve provvedere a costituire e aggiornare il Fascicolo unico aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

I giovani agricoltori interessati possono presentare la domanda di sostegno *avvalendosi*, esclusivamente per le fasi di compilazione, previa delega, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla compilazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <http://www.lazioeuropa.it> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it

La compilazione, la stampa e la presentazione (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo".

Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, come richiamato al successivo articolo 7, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende presentata al momento del **rilascio informatico** sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Durante la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima del suo rilascio informatico, il richiedente o un soggetto dallo stesso delegato deve compilare il - "*Business Plan*" (BPOL) - utilizzando l'applicativo della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN. Una volta compilato, il Business Plan (BPOL) dovrà essere salvato in formato PDF ed allegato alla domanda di sostegno, sottoscritto dal giovane agricoltore.

Le modalità di compilazione del **Business Plan** (BPOL) sono riportate nell'apposito **Manuale Utente** raggiungibile dalla finestra iniziale dello stesso applicativo ISMEA.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai **criteri di selezione** dovranno essere oggetto di autovalutazione da parte del giovane agricoltore ed espressamente dichiarati e riportati nella domanda di sostegno rilasciata informaticamente. Rimane fermo che in fase di controllo amministrativo della domanda di sostegno si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria di ammissibilità farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente a completamento delle valutazioni istruttorie.

La correzione e l'adeguamento degli **errori palesi** della domanda di sostegno può essere effettuata, su iniziativa del giovane agricoltore, in qualsiasi momento ma non oltre il termine fissato dal presente bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. Per la definizione degli errori palesi si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 27 "Errori palesi" del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" allegato I alla DGR n. 147/16.

Nel caso in cui siano accertati e verificati malfunzionamenti del sistema informativo SIAN per il rilascio informatico delle domande di sostegno potranno essere definite, da parte dell'Autorità di Gestione (AdG) del Programma specifiche disposizioni per la definizione di "*liste perfezionamento*".

ARTICOLO 7

Documentazione

A corredo della domanda di sostegno dovranno essere presentati i seguenti documenti:

1. Il Piano di Sviluppo Aziendale, ed in particolare:

- a) "**Business Plan On Line**" (**BPOL**), ovvero il documento che viene prodotto dall'applicativo informatico della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN a seguito dell'implementazione dei dati economici e finanziari dell'azienda agricola oggetto di insediamento, sottoscritto dal giovane agricoltore .
- b) **Relazione Tecnica descrittiva** che dovrà *riportare almeno* i seguenti contenuti:
 - o *la descrizione della* situazione iniziale dell'azienda agricola, con chiara indicazione degli elementi caratterizzanti le aziende di provenienza e dei relativi fascicoli aziendali, con specificazione delle produzioni ottenute in azienda e degli interventi proposti per lo sviluppo delle attività della stessa. Detta relazione dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi inclusa l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione dell'eventuale miglioramento della performance e della sostenibilità globale dell'azienda;
 - o il programma dettagliato degli investimenti/attività per lo sviluppo della nuova azienda agricola, della qualità delle produzioni, della situazione aziendale in termini di sicurezza del lavoro e di igiene e benessere degli animali;

- fabbisogni formativi e/o consulenza aziendale con particolare riferimento alle tematiche ambientali o altre eventuali azioni necessarie allo sviluppo delle attività aziendali;
- strategie per migliorare la sostenibilità ambientale e l'efficienza delle risorse;
- i risultati economico finanziari attesi dall'investimento proposto;
- il cronoprogramma degli interventi.

Detta relazione dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi relativi all'insediamento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale, ivi inclusa l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione degli eventuali investimenti programmati ai fini della verifica dell'eventuale miglioramento del rendimento globale dell'azienda, del carattere innovativo degli stessi nonché degli eventuali impatti e ricadute positive sul clima e l'ambiente. La relazione, inoltre, dovrà necessariamente riportare il costo relativo all'investimento programmato, laddove previsto, suddiviso per categoria di spese, l'esatta ubicazione degli interventi programmati, comprensivi anche di quelli delle strutture dove dovranno essere collocate le dotazioni (macchine ed attrezzature) e degli impianti.

La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio delle professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Come già specificato nel precedente articolo 4 l'attuazione del Piano *di sviluppo* Aziendale, **dovrà essere avviata entro i 9 (nove) mesi** successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto, con i contenuti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del Reg. Delegato n. 807/2014. La dimostrazione che le attività, materiali e non, previste nel piano aziendale siano state avviate nei tempi previsti, deve avvenire tramite la presentazione della documentazione atta a comprovare tale inizio.

2. la scheda di validazione del fascicolo unico aziendale alla data di presentazione della domanda di sostegno ove è avvenuto l'insediamento ;
3. titoli di studio o attestati di frequenza, qualora posseduti, per la dimostrazione del requisito relativo alle adeguate conoscenze e capacità professionali;
4. richiesta di iscrizione all'INPS per l'apertura della posizione previdenziale;
5. nel caso di insediamento nell'ambito di aziende condotte con **forma societaria** l'atto costitutivo, lo statuto della società e la delibera dell'organo competente con la quale il giovane imprenditore è stato nominato amministratore e legale rappresentante della società almeno per la durata necessaria a coprire il periodo dell'impegno alla conduzione dell'azienda, si specifica l'avvio delle attività e degli investimenti con indicazione della relativa data e si approva l'impegno alla realizzazione del piano *di sviluppo* aziendale. Nel caso di insediamento multiplo con la relativa costituzione dell'azienda agricola comune in forma societaria deve essere prodotto, oltre allo statuto ed all'atto costitutivo della società, la delibera dell'organo competente con la quale si dimostra che ogni giovane agricoltore esercita un controllo efficace e di lunga durata in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici e ai rischi finanziari.
6. Documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione delle priorità relative ai punteggi previsti nell'ambito dei criteri di selezione.

ARTICOLO 8

Agevolazioni previste

Il sostegno concesso per l'insediamento è di **70.000,00 euro**.

L'aiuto sarà corrisposto obbligatoriamente in due rate, di cui la prima rappresenta il 70% e la seconda il restante 30% dell'importo del premio.

ARTICOLO 9

Criteri di selezione

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi, *sul quale il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio ha espresso il proprio parere favorevole.*

Le domande di sostegno che hanno attivato la presente misura saranno inserite in graduatoria unica regionale, in ordine decrescente, sulla base delle priorità riconosciute e del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie sulle domande di sostegno con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

PSR 2014/2020 del LAZIO - CRITERI DI SELEZIONE						
MISURA 6.1.1 Aiuto all'avviamento aziendale per giovani agricoltori						
TIPOLOGIA DI PRIORITA'	PRINCIPI	CODICE	CRITERI DI SELEZIONE	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER GRUPPI DI CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'
INVESTIMENTI COERENTI OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO RURALI	Localizzazione dell'azienda ove avviene l'insediamento con forte priorità per le aziende ricadenti in area D e zone montane	6.1.1.Aa	Azienda ubicata in area D secondo la classificazione regionale.	10	10	25
		6.1.1.Ab	Azienda ubicata in area C secondo la classificazione regionale.	5		
		6.1.1.B	Azienda ubicata in zone montane secondo la classificazione regionale .	6	6	
		6.1.1.Ca	Dimensione economica dell'impresa espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe VI (da 25.000 a meno 50.000 euro).	9	9	
		6.1.1.Cb	Dimensione economica dell'impresa espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe VII (da 50.000 a meno 100.000 euro) .	4		
PRIORITA' PER PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE CHE PREVEDONO INVESTIMENTI CHE PERSEGUONO GLI OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO RURALE	Investimenti che introducono innovazioni di processo o di prodotto	6.1.1.D	Investimenti che introducono innovazioni di prodotto/processo/organizzativa: investimenti con una diretta connessione con le innovazioni incluse nell'elenco (catalogo) regionale delle innovazioni elaborato sulla base delle Mis. 124 del PSR 2007/2013 e della misura 16.2 PSR 2014/2020.	8	8	23
		6.1.1.E	Investimenti che comportano ricadute positive sul clima e sull'ambiente-che consentono a livello aziendale il raggiungimento dei seguenti risultati: a) riduzione dei consumi energetici; b) riduzione dell'impiego di prodotti di sintesi e reimpiego dei sottoprodotti e/o reflui ottenuti dai processi di lavorazione; c) trattamento e stoccaggio dei rifiuti e del letame; d) efficienza nell'impiego di fertilizzanti; e) introduzione di macchinari volti alla riduzione dell'erosione del suolo; f) servizi multifunzionali per la gestione e la cura dell'ambiente	10	10	
		6.1.1.F	Interventi di ricomposizione fondiaria. Insediamenti in aziende con dimensioni maggiori rispetto alle aziende di provenienza con un incremento almeno pari al 50%.	5	5	
PRIORITA' ECONOMICO - FINANZIARIA	Investimenti che riducono le emissioni di gas serra	6.1.1.G	Investimenti che riducono le emissioni di gas serra ed in particolare l'acquisto di trattrici o macchine semoventi che utilizzano fonti energetiche meno inquinanti rispetto ai combustibili fossili ordinariamente utilizzati (gpl, metano, elettrico,ecc.), la realizzazione di impianti arborei o arbustivi, investimenti volti a realizzare forme estensive di allevamento	6	6	21
		6.1.1.Ha	Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda - SCAGLIONE 1 (*).	3	15	
	6.1.1.Hb	Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda - SCAGLIONE 2 (*).	6			
	Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda	6.1.1.Hc	Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda - SCAGLIONE 3 (*).	9		
		6.1.1.Hd	Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda - SCAGLIONE 4 (*).	12		
		6.1.1.He	Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda - SCAGLIONE 5 (*).	15		
PRIORITA' RELATIVE A REQUISITI SOGGETTIVI DEL GIOVANE AGRICOLTORE	Adesione del giovane ad una OP o ad altri organismi associativi riconosciuti	6.1.1.I	Aziende aderenti ad Organizzazioni di produttori o ad altri organismi associati riconosciuti.	9	9	31
	Adesione dell'azienda oggetto di insediamento a sistemi di qualità riconosciuta	6.1.1.L	Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta.	6	6	
	Giovani in possesso di titoli di studio in materia agraria	6.1.1.Ma	Titoli di studio in materia agraria: possesso di un diploma di scuola medio-superiore.	6	10	
		6.1.1.Mb	Titoli di studio in materia agraria e forestale: possesso di un diploma di laurea triennale	8		
		6.1.1.Mc	Titoli di studio in materia agraria e forestale: possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica).	10		
	Esperienza professionale in campo agricolo	6.1.1.Na	coadiuvante agricolo iscritto all'INPS per un periodo almeno pari a 5 (cinque) anni	6	6	
		6.1.1.Nb	Lavoratore dipendente in azienda agricola, iscritto all'INPS, per un periodo almeno pari a 5 anni, con più di 156 giornate lavorative/anno	6		
Punteggio massimo ottenibile					100	100
PRIORITA' NELLA ALTRA ALLEZIONE COLPITE DALSISMA	Localizzazione dell'azienda ove avviene l'insediamento con forte priorità per quelle ricadenti nelle zone colpite dal sisma ed in particolare i 12 comuni delimitati dall'allegato alla L.229/2016 e successive mm e ii (comuni del cratere)	6.1.1.P	Azienda ricadenti in una delle zone colpite dal sisma ed in particolare i 15 comuni delimitati dall'allegato alla L.229/2016 e successive mm e ii (comuni del cratere)	30	30	30

Le domande di sostegno devono raggiungere un **PUNTEGGIO MINIMO** di almeno **20 punti**, da ottenere sommando almeno n. **3 (tre) criteri di selezione**, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno.

Per i *casi di ex-aequo* (parità di punteggio) si terrà conto dell'età del giovane agricoltore che si insedia con preferenza ai soggetti più giovani.

I requisiti soggettivi e le condizioni stabilite per il riconoscimento delle priorità e la relativa attribuzione del punteggio debbono essere possedute dal giovane agricoltore al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il punteggio è attribuito per attività ed investimenti da realizzarsi nell'ambito del Piano di Sviluppo Aziendale, gli stessi dovranno essere descritti nel "Business Plan" (BPOL) e nella relazione tecnica. Per taluni requisiti e condizioni, laddove esplicitato, vi è l'obbligo di mantenerne il possesso anche dopo la presentazione della domanda di sostegno e la formale concessione del contributo e pertanto anche nella fase realizzativa del Piano di Sviluppo Aziendale.

Si riportano di seguito, per ciascun criterio di selezione, le modalità e le condizioni per la valutazione delle priorità e l'attribuzione dei relativi punteggi:

- Criterio 6.1.1.Aa e 6.1.1.Ab *“Azienda ubicata in area D o in Area C secondo la classificazione regionale”*.

Per le aree C e le aree D si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza ovvero, per la classificazione territoriale (Area C o D), si prende a riferimento la prevalenza (51%) della SAU aziendale. Per l'elenco dei comuni ricadenti nelle aree C e D si rinvia a quanto riportato al capitolo 8 del documento di programmazione sullo sviluppo rurale PSR 2014/2020 del Lazio;

- Criterio 6.1.1.B *“Azienda ubicata in zone montane secondo la classificazione regionale”*

Per zone montane si intendono quelle classificate nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3. L'elenco dei comuni, parzialmente o totalmente ricadenti in zone montane (Articolo 3, Paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE), sono riportati nel documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR 2014/2020) in allegato alla scheda della Sottomisura 13.1 "Pagamenti Indennità a favore delle zone montane". L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza ovvero, per verificare se l'azienda ricade in zona montana, si prende a riferimento la prevalenza (51%) della SAU aziendale;

- Criterio 6.1.1.Ca *“Dimensione economica dell'impresa espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe VI (da 25.000 a meno di 50.000 euro)”*.

La priorità è attribuita alle aziende ove avviene l'insediamento del giovane agricoltore, relativamente alle superfici ricadenti sul territorio regionale che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, hanno una dimensione economica calcolata in Produzione Lorda Standard (PLS) ricadente in classe VI (Allegato IV del Reg. UE 1242/2008) ovvero con un reddito compreso tra 25.000 euro e meno di 50.000 euro;

- Criterio 6.1.1.Cb *“Dimensione economica dell'impresa espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe VII (da 50.000 a meno 100.000 euro)”*.

La priorità è attribuita alle aziende ove avviene l'insediamento del giovane agricoltore, relativamente alle superfici ricadenti sul territorio regionale che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, hanno una dimensione economica ricadente in classe VII (Allegato IV del Reg. UE 1242/2008) ovvero con un reddito compreso tra 50.000 e meno di 100.000 euro;

- **Criterio 6.1.1.D** *“Investimenti che introducono innovazioni di prodotto/processo/organizzativa: investimenti con una diretta connessione con le innovazioni incluse nell'elenco (catalogo) regionale delle innovazioni elaborato sulla base delle Mis. 124 del PSR 2007/2013 e della misura 16.2 PSR 2014/2020”.*

La priorità è attribuita nel caso in cui nel Piano di Sviluppo Aziendale siano previsti investimenti, come definiti dall'art 45 del Reg UE n. 1305/2013 e con esclusione pertanto di attività riconducibili a spese di gestione e funzionamento della nuova impresa, inerenti la realizzazione di acquisti o lavori che abbiano una diretta correlazione con le innovazioni ricomprese nel **"catalogo delle innovazioni regionali"**. Con specifico atto dell'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 saranno individuate e definite, nell'ambito del "catalogo delle innovazioni regionali" le tipologie di investimento che possono essere utilizzate per l'ottenimento della priorità e l'attribuzione del relativo punteggio. Detto atto, approvato con propria determinazione dirigenziale, sarà pubblicato sul BURL e sul sito www.lazioeuropa.it. Detti investimenti innovativi devono rappresentare almeno il 20% degli investimenti totali, in termini di importo complessivo, che il giovane intende realizzare nell'ambito del Piano di Sviluppo Aziendale e devono essere riportati nel piano degli investimenti del "Business Plan" (BPOL) e descritti nella relazione tecnica e, nell'ambito degli stessi, ne dovranno essere valutati gli effetti sulla gestione aziendale. Il "catalogo delle innovazioni regionali" può essere implementato anche con innovazioni derivanti dalle attività svolte nell'ambito delle specifiche misure di altri PSR regionali, fermo restando che dette innovazioni, con l'indicazione del tipo di investimento ritenuto funzionale ai fini dell'attribuzione della priorità, dovranno essere preventivamente e comunque prima della presentazione della domanda di sostegno, sottoposte all'esame della Regione Lazio e, previa istruttoria, considerate valide e riconosciute ai fini dell'attribuzione del punteggio e, se approvate, rese pubbliche.

- **Criterio 6.1.1.E** *“Investimenti che comportano ricadute positive sul clima e sull'ambiente”*

La priorità è attribuita nel caso in cui nel Piano di Sviluppo Aziendale siano previsti investimenti, come definiti dall'art 45 del Reg UE n. 1305/2013 e con esclusione pertanto di attività riconducibili a spese di gestione e funzionamento della nuova impresa, che si ispirano ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale e che comportano una ricaduta positiva sull'ambiente, che consentono a livello aziendale il raggiungimento dei seguenti risultati:

- a) riduzione dei consumi energetici;
- b) riduzione dell'impiego di prodotti di sintesi e reimpiego dei sottoprodotti e/o reflui ottenuti dai processi di lavorazione;
- c) trattamento e stoccaggio dei rifiuti e del letame;
- d) efficienza nell'impiego di fertilizzanti;
- e) macchinari volti alla riduzione dell'erosione del suolo;
- f) servizi multifunzionali per la gestione e la cura dell'ambiente.

Detti investimenti devono rappresentare almeno il 30% degli investimenti totali, in termini di importo complessivo, che il giovane agricoltore intende realizzare nell'ambito del Piano di

Sviluppo Aziendale e devono essere riportati nel piano degli investimenti del “Business Plan” (BPOL) e descritti nella relazione tecnica e, nell’ambito degli stessi, ne dovranno essere valutati gli effetti sulla gestione aziendale.

- Criterio 6.1.1.F *“Interventi di ricomposizione fondiaria. Insediamenti in aziende con dimensioni maggiori rispetto alle aziende di provenienza con un incremento almeno pari al 50%”*

La priorità viene attribuita nel caso in cui l'azienda, ove avviene l'insediamento da parte del giovane, è di superficie maggiore rispetto all'azienda di provenienza con un aumento della SAU complessiva almeno pari al 50%. Per stabilire la SAU di provenienza come anche la SAU dell'azienda ove avviene l'insediamento si prendono in conto le consistenze territoriali riportate nei rispettivi fascicoli aziendali. Qualora l'insediamento del giovane agricoltore avviene su terreni agricoli relativi a più aziende, come risultanti dai diversi fascicoli aziendali, si prende a riferimento, quale azienda di provenienza, quella con la maggiore superficie. Ai fini della determinazione delle nuove superfici aziendali possono essere presi in conto anche terreni agricoli il cui acquisto è previsto nell'ambito degli investimenti del Piano di Sviluppo Aziendale.

Nel contempo l'acquisto di dette superfici, nel caso in cui il giovane agricoltore abbia la volontà ad acquistarle, possono essere considerate tra gli investimenti previsti nell'ambito previsionale del Piano di sviluppo aziendale e potranno concorrere all'attribuzione del punteggio relativo al criterio di selezione inerente la “ricomposizione fondiaria” (criterio 6.1.1.F), fermo restando il rispetto della prevalenza del 51%.

Per il riconoscimento della priorità e l'attribuzione del relativo punteggio, in applicazione dei criteri suddetti, si prendono in conto, per le superfici che si aggiungono alla SAU dell'azienda di provenienza, esclusivamente le superfici in proprietà al giovane agricoltore neo insediato.

- Criterio 6.1.1.G *“Investimenti che riducono le emissioni di gas serra”.*

La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano di sviluppo aziendale siano previsti investimenti, come definiti dall'art 45 del Reg UE n. 1305/2013 e con esclusione pertanto di attività riconducibili a spese di gestione e funzionamento della nuova impresa, che riducono le emissioni di gas serra ed in particolare le seguenti tipologie di investimento:

- a) acquisto di trattrici o macchine semoventi che utilizzano fonti energetiche meno inquinanti rispetto ai combustibili fossili ordinariamente utilizzati (gpl, metano, elettrico, ecc.);
- b) realizzazione di impianti arborei o arbustivi, intendendo per tali impianti con colture vegetali permanenti;
- c) investimenti volti a realizzare forme estensive di allevamento.

Detti investimenti devono rappresentare almeno il 50 % degli investimenti totali, in termini di importo complessivo, che il giovane agricoltore intende realizzare nell'ambito del Piano di Sviluppo Aziendale e devono essere riportati nel piano degli investimenti del “Business Plan” (BPOL) e descritti nella relazione tecnica e, nell’ambito degli stessi, ne dovranno essere valutati gli effetti sulla gestione aziendale.

- Criterio 6.1.1.H *“Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda”*

La priorità è attribuita nel caso in cui nel Piano di Sviluppo Aziendale siano previsti investimenti che comportano un miglioramento del rendimento globale dell'azienda verificato e valutato sulla

base delle informazioni implementate nel *Business Plan (BPOL)* e descritte nella relazione tecnica. La priorità è riconosciuta nel solo caso in cui dalle elaborazioni dell'applicativo informatico del "Business Plan" (BPOL) risulti l'esito "MIGLIORA". Il punteggio è attribuito in automatico dall'applicativo BPOL secondo SCAGLIONI (6.1.1.Ha, 6.1.1.Hb, 6.1.1.Hc, 6.1.1.Hd, 6.1.1.He) predefiniti, con una modulazione da punti 3 a punti 15, commisurati al livello del miglioramento globale dell'azienda ove avviene l'insediamento, in base a criteri economici ispirati alla verifica della sostenibilità economica-finanziaria delle attività e degli investimenti realizzati nell'ambito del piano di sviluppo aziendale e tenuto conto del "flusso di cassa destinato ai fornitori di capitali di rischio (azionisti)" (FCFE - Free Cash Flow to Equity) e di taluni coefficienti di ponderazione.

Il valore di FCFE, dovrà essere sempre maggiore di zero da quando s'inizia a realizzare il progetto finanziato dalla Misura 6.1 (anno 1), fino all'anno di entrata a regime dello stesso (anno N), secondo la formula: $FCFE_i > 0$ (per ogni $i = 1, 2, \dots N$).

Per il riconoscimento della priorità viene verificata la **sostenibilità finanziaria** in base al "flusso di cassa destinato ai fornitori di capitali di rischio" (FCFE- *Free Cash Flow to Equity*), che dovrà assumere un valore maggiore di zero in tutte le annualità del piano aziendale a partire dall'anno di inizio delle spese per investimento (anno 1) e fino all'anno di entrata a regime (anno N). Tale condizione è espressa dalla formula:

$$FCFE_i > 0 \quad (\text{per ogni } i = 1, \dots N)$$

Per l'attribuzione dei punteggi relativi ai diversi scaglioni deve essere soddisfatta la condizione sulla base della quale il valore di FCFE dell'anno a regime (anno N) deve essere superiore al valore di FCFE dell'anno di partenza (anno 0), ovvero nel rispetto della seguente formula:

$$FCFE_N \geq FCFE_0$$

Per l'attribuzione dei punteggi si prendono in conto due coefficienti di ponderazione di FCFE:

- a) coefficiente di miglioramento della sostenibilità finanziaria;
- b) coefficiente di impegno nella realizzazione degli investimenti.

Il **coefficiente di miglioramento della sostenibilità finanziaria** è costruito sul rapporto tra il valore di FCFE e la somma tra le quote annuali di ammortamento aziendale e di eventuali accantonamenti di TFR. Di questo rapporto si misurerà la variazione tra la condizione di entrata a regime del progetto e la condizione che precede l'inizio dell'investimento e che rappresenta la situazione dell'impresa senza investimento (anno 0)¹.

¹ Si noti che l'anno 0 rappresenta la condizione dell'impresa antecedente l'avvio del progetto rispetto alla quale confrontare l'assetto e i risultati ottenibili nella situazione a regime. La situazione "ante", tuttavia, potrebbe non esistere, in quanto

In formula:

$$\frac{\frac{FCFE_N}{(\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento TFR}_N)}}{\frac{FCFE_0}{(\text{quote ammortamento}_0 + \text{accantonamento TFR}_0)}}$$

La formula appena descritta viene modificata nel caso di imprese che nell'anno 0 e/o nell'anno N, non hanno capitali ammortizzabili e neppure accantonamenti annuali per TFR.

Nello specifico, i possibili casi sono:

- A. (quote ammortamento + accantonamento annuo TFR) = 0 solo nell'anno N
- B. (quote ammortamento + accantonamento annuo TFR) = 0 sia nell'anno 0 che nell'anno N
- C. (quote ammortamento + accantonamento annuo TFR) = 0 solo nell'anno 0

In tutti questi casi, la formula viene modificata nel seguente modo:

$$\frac{FCFE_N}{FCFE_0}$$

In entrambe le formule, il risultato genererà il coefficiente che indica il miglioramento della sostenibilità finanziaria. Tale coefficiente assumerà valori da 1 a 2 nel caso di aumento della sostenibilità, e valori da 1 a 0 nel caso di riduzione della stessa.

Il **coefficiente di impegno nella realizzazione degli investimenti** varia con scaglioni progressivi in base all'ammontare del premio d'insediamento giovani dedicato a realizzare investimenti aziendali.

Dal prodotto tra FCFE nell'anno N e i due coefficienti descritti sopra, si otterrà un FCFE che sarà frutto di una ponderazione con il miglioramento della sostenibilità finanziaria dell'impresa e con l'impegno a realizzare nuovi investimenti. Questo valore di FCFE sarà in seguito denominato FCFE ponderato, oppure FCFE_{pon}. Ciò permetterà di costruire un criterio di valutazione del miglioramento globale dell'impresa.

In formula:

$$FCFE_{pon} = FCFE_N * \text{Coeff_sost} * \text{Coeff_inv}$$

l'insediamento potrebbe ricadere nello stesso anno di attivazione del progetto. In assenza di una condizione di impresa antecedente l'avvio del progetto, l'impresa dovrà costruire nel suo piano di sviluppo aziendale (BPOL) un bilancio economico teorico delle condizioni al netto dell'investimento. Questo bilancio sarà basato sull'assetto strutturale e tecnologico che risulta nel fascicolo aziendale d'insediamento: superfici, ordinamento colturale e allevamenti, dotazioni di tecnologie. In tal modo, il bilancio non dovrà essere influenzato dall'attivazione del progetto, ossia non dovrà esserci traccia dei nuovi investimenti e degli impegni, ad esempio debitori, ad essi associati. I costi e i ricavi del Conto Economico dovranno essere costruiti in base ai Margini Lordi delle colture e/o degli allevamenti praticati nell'area. I dati sui Margini Lordi dovranno essere auto compilati nel sistema Business Plan On Line da parte dello stesso compilatore e confrontati rispetto ai dati di riferimento presenti nel sistema.

dove:

Coeff_sost = coefficiente di miglioramento della sostenibilità finanziaria

Coeff_inv = coefficiente di impegno nella realizzazione degli investimenti

Il punteggio sarà attribuito sulla base di 5 scaglioni riportati di seguito:

SCAGLIONE	PUNTEGGIO	Valore di FCFE anno N
1	3	$FCFE_{pon} > 1,10 * FCFE \text{ anno N}$
2	6	$FCFE_{pon} > 1,20 * FCFE \text{ anno N}$
3	9	$FCFE_{pon} > 1,30 * FCFE \text{ anno N}$
4	12	$FCFE_{pon} > 1,50 * FCFE \text{ anno N}$
5	15	$FCFE_{pon} > 1,80 * FCFE \text{ anno N}$

Si precisa, infine, che ai fini del calcolo di FCFE gli importi indicati annualmente dall'impresa a **prelevamento degli utili** saranno sottoposti a verifica di coerenza. A tal fine, per le imprese individuali e società semplici si prevede che il prelevamento degli utili corrisponda al prelievo operato per le esigenze di consumo dell'imprenditore e della sua famiglia. Questo valore dovrebbe corrispondere, nell'anno di entrata a regime del progetto (anno N), almeno alla somma tra:

- compenso al lavoro manuale familiare: tariffa giornaliera applicata di 56,00€/giornata di lavoro
- compenso al lavoro direttivo familiare: 3% della Produzione Lorda Vendibile
- compenso al capitale proprio: 0,01 per Capitale Proprio dell'anno.

Per le altre società, il prelevamento utili dipenderà dalle decisioni degli amministratori. Tale valore dovrebbe corrispondere, nell'anno di entrata a regime del progetto (anno N), almeno al:

- compenso al Capitale Proprio: 0,015 per Capitale Proprio dell'anno.

Nelle annualità del piano aziendale a partire dall'anno di avvio del progetto e fino all'anno antecedente l'entrata a regime dello stesso (dall'anno 1 all'anno N-1), i valori indicati dall'impresa a prelevamento degli utili dovrebbero corrispondere almeno all'80% degli importi calcolati in base ai parametri sopra indicati riferiti alle differenti tipologie di imprese (ditte individuali e società semplici, altre società).

- Criterio 6.1.1. I “Aziende aderenti ad Organizzazioni di produttori o ad altri organismi associati riconosciuti”.

La priorità è attribuita nel caso in cui il giovane agricoltore, prima della presentazione della domanda di sostegno, aderisce con l'azienda di nuova costituzione ad Organizzazioni di Produttori (OP) o loro associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013. Il giovane dovrà risultare associato ad una OP almeno sino alla completa realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale.

- Criterio 6.1.1.L “Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta”.

La priorità è attribuita ai giovani agricoltori che aderiscono con la propria azienda, prima della presentazione della domanda di sostegno, a sistemi di qualità riconosciuta (art. 16(1) del Reg. (UE)

n. 1305/2013). Per i sistemi di qualità riconosciuti si rinvia agli elenchi riportati alla scheda della Misura 3 del PSR 2014/2020 del Lazio. L'azienda condotta dal giovane agricoltore dovrà risultare assoggettata ad un sistema di qualità riconosciuto almeno sino alla completa realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale. La priorità è riconosciuta ed il relativo punteggio è attribuito secondo il criterio della prevalenza, ovvero se almeno il 51% della superficie aziendale ove è avvenuto l'insediamento e riconducibile al sistema di qualità riconosciuto risulta assoggettata al sistema di controllo rispetto alla SAU totale aziendale.

- **Criterio 6.1.1.Ma** *“Titoli di studio in materia agraria: possesso di un diploma di scuola medio-superiore”*.

La priorità è riconosciuta ed il relativo punteggio è attribuito nel caso in cui il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda di sostegno, sia in possesso di un diploma di scuola medio-superiore in materia agraria.

- **Criterio 6.1.1.Mb** *“Titoli di studio in materia agraria e forestale: possesso di un diploma di laurea triennale”*.

La priorità è riconosciuta ed il relativo punteggio è attribuito nel caso in cui il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda di sostegno, sia in possesso di un diploma di laurea triennale attinente alla materia agraria/forestale.

- **Criterio 6.1.1.Mc** *“Titoli di studio in materia agraria e forestale: possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica)”*.

La priorità è riconosciuta ed il relativo punteggio è attribuito nel caso in cui il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda di sostegno, sia in possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) attinente alla materia agraria/forestale.

- **Criterio 6.1.1.Na** *“Coadiuvante agricolo iscritto all'INPS per un periodo almeno pari a 5 (cinque) anni”*

La priorità è riconosciuta ed il relativo punteggio è attribuito nel caso in cui il giovane agricoltore dimostri di essere stato iscritto quale coadiuvante agricolo per almeno cinque anni

- **Criterio 6.1.1.Nb** *“Lavoratore dipendente in azienda agricola, iscritto all'INPS, per un periodo almeno pari a 5 anni, con più di 156 giornate lavorative/anno”*

La priorità è riconosciuta ed il relativo punteggio è attribuito nel caso in cui il giovane agricoltore dimostri di essere stato lavoratore dipendente di un'azienda agricola, con regolare posizione previdenziale, per un periodo almeno pari a cinque anni;

- **Criterio 6.1.1.P** *“Azienda ricadenti in una delle zone colpite dal sisma ed in particolare i 15 comuni delimitati dall'allegato alla L. 229/2016 e successive mm e ii (comuni del cratere)”*

Per “comuni del cratere” si intendono le zone ricadenti nel territorio dei 15 comuni del Lazio colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e del 26 e del 30 ottobre 2016, come riportati negli allegati 1 e 2 della Legge di conversione n. 229/2016. I comuni ricadenti in tali zone sono:

- Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa Micigliano, Posta (allegato al decreto legge n.189/2016);
 - Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri (allegato al decreto legge n.205/2016)
- L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza ovvero per verificare se l'azienda ove è avvenuto l'insediamento ricade nel territorio comunale di uno dei 15 "comuni del cratere" si prende a riferimento la prevalenza (51%) della SAU aziendale.

Per quanto concerne gli insediamenti effettuati con la formula dell'"insediamento multiplo" per la verifica della priorità e la relativa attribuzione del punteggio si fa riferimento all'"azienda agricola comune", nel caso di criteri riconducibili all'azienda agricola, mentre ci si riferisce ad almeno la metà del numero dei giovani agricoltori insediati nel caso di criteri afferenti a requisiti soggettivi ovvero riconducibili alla figura del giovane agricoltore.

Il giovane agricoltore nella domanda di sostegno deve procedere ad una autovalutazione individuando le priorità per le quali ritiene di essere in possesso delle condizioni e dei requisiti previsti procedendo alla relativa attribuzione del punteggio. In fase di valutazione delle domande di sostegno le strutture competenti provvederanno alla verifica delle priorità dichiarate ed alla relativa revisione con il ricalcolo del punteggio.

ARTICOLO 10

Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando pubblico, sono stanziati complessivamente **Euro 21.000.000,00**.

L'Amministrazione, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di domande di sostegno presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della Misura e del Programma come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria, nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie o nell'ambito degli Aiuti di Stato aggiuntivi.

ARTICOLO 11

Modalità di formazione della graduatoria

Le domande di sostegno presentate in adesione al presente bando pubblico, istruite con esito positivo e ritenute ammissibili al finanziamento concorreranno a formare una *unica graduatoria regionale*, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie svolte sulle domande di sostegno in applicazione delle disposizioni recate nel precedente articolo 9 "Criteri di selezione".

Di contro, qualora gli stanziamenti disponibili per l'attuazione del bando pubblico garantiscano il finanziamento di tutte le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, si procede

all'autorizzazione al finanziamento senza che sia necessario il ricorso alla formulazione della graduatoria, fermo restando che ogni domanda deve essere comunque valutata in base alle priorità previste per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.

La graduatoria unica regionale predisposta in attuazione del presente bando pubblico, è approvata con atto dirigenziale, il quale dovrà individuare le domande di sostegno ritenute "ammissibili e finanziate", ovvero quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura degli stanziamenti disponibili. Lo stesso atto dirigenziale, approva anche gli elenchi delle domande di sostegno "*ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi*". ~~Per~~ Le domande "*non ammissibili*", saranno approvate con determinazione dirigenziale nella quale dovrà essere riportata, per ciascuna istanza, la motivazione di non ammissibilità, con indicazione dei requisiti e delle condizioni delle quali è stato accertato il mancato possesso o soddisfacimento.

Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria di ammissibilità, ricorrano le condizioni per il mancato riconoscimento di una o più delle priorità definite nell'ambito dei criteri di selezione, tale da comportare una revisione del punteggio attribuito alla domanda di sostegno e, in conseguenza, una ricollocazione in graduatoria al di fuori delle posizioni utili sulla base delle quali è stato autorizzato il finanziamento, si procede alla pronuncia della decadenza *totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso* con la conseguente restituzione *delle somme indebitamente percepite* maggiorate degli interessi legali.

ARTICOLO 12

Svolgimento del procedimento amministrativo.

Tutte le domande di sostegno e di pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi ed in loco secondo le modalità e le percentuali previste agli artt. 48 - 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, ivi compresi i controlli previsti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm. ii..

Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca predispone l'elenco regionale delle domande presentate (rilascio informatico) con indicazione dell'Area della Direzione Regionale competente per l'istruttoria amministrativa. L'elenco è integrato, se del caso, con le domande di sostegno con successivo rilascio informatico a seguito della definizione delle "liste di perfezionamento".

Per ciascuna domanda di sostegno è individuato, ai sensi delle L. 241/90 e successive mm. e ii., un **responsabile del procedimento**, il cui nominativo sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata (PEC).

In caso di documentazione risultata incompleta l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all'interessato le *integrazioni* e, se del caso, procede d'ufficio alla relativa rettifica. Le comunicazioni relative ad integrazioni documentali sempre tramite PEC dovranno specificare il termine concesso per l'inoltro dei documenti richiesti.

Al fine di consentire ai soggetti eventualmente cointeressati, in ragione di interessi soggettivi o diffusi, di partecipare al procedimento amministrativo di valutazione delle singole domande di sostegno, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti la tutela della privacy vengono adottate adeguate forme di pubblicità riguardanti le domande presentate con riguardo ai soggetti richiedenti, al merito ed alla localizzazione degli interventi.

I riscontri e gli accertamenti svolti in fase istruttoria prevedono, tra l'altro, una verifica formale della domanda e della documentazione presentata a corredo della stessa, una valutazione tecnica per la conformità del Piano di Sviluppo Aziendale agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste nel presente bando, Viene, altresì, valutata la rispondenza delle dichiarazioni rese ai fini dell'attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezioni delle domande.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno è un procedimento complesso e può comprendere anche una **visita sul luogo**, ovvero nell'azienda ove avviene l'insediamento.

Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico, fatte salve quelle incluse nelle liste di perfezionamento;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che non soddisfano i requisiti e le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal relativo bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'articolo 9 del presente bando pubblico;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente bando pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili riconosciuti dall'Amministrazione.

In applicazione dell'articolo 10bis della L 241/90 e successive mm. e ii. l'Area Decentrata dell'Agricoltura (ADA) competente per territorio, in qualità di struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente misura è attivato un sistema di supervisione.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza ciascuna Area competente della Direzione regionale provvederà a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione dell'importo del contributo concesso e riportante, tra l'altro, i punteggi attribuiti in

funzione dei criteri di selezione, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

La competente Area della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca provvederà, laddove ne ricorrano le condizioni, a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione delle domande “*ammissibili e ammesse a finanziamento*”, ovvero di quelle collocate in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziate, nonché di quelle “*ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse*”. Sarà adottato, inoltre, l’elenco delle domande “*non ammissibili*” con indicazione delle motivi di esclusione.

La graduatoria finale e l’elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca e sarà pubblicata sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Sull’atto amministrativo definitivo, ovvero la determinazione dirigenziale per l’approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

ARTICOLO 13

Provvedimento di concessione

Il provvedimento di concessione del premio adottato dalla competente Area della Direzione Regionale, successivo alla formale approvazione della graduatoria unica regionale di ammissibilità delle domande di sostegno o comunque al provvedimento di autorizzazione al finanziamento, dovrà riportare almeno:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- il premio ammesso a contributo;
- modalità di erogazione dell’aiuto con indicazione delle disposizioni operative per la presentazione delle domanda di pagamento per la prima e la seconda rata del premio;
- impegni e obblighi, ivi inclusi gli eventuali obblighi relativi al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità anche per le fasi successive all’ammissibilità della domanda di sostegno, con indicazione delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) per le eventuali inadempienze;
- le modalità ed i documenti da presentare per la dimostrazione dell’avvenuta realizzazione delle attività previste nel Piano di Sviluppo Aziendale e per la dimostrazione del rispetto degli obblighi e degli impegni assunti, nonché per la verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni previste per l’ammissibilità delle domande di pagamento;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale il Piano di Sviluppo Aziendale dovrà essere avviato e completato. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza ~~totale~~ e la revoca del premio concesso;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all’articolo 20;

- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto avvio del piano aziendale e completamento del piano stesso;

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato, non oltre il trentesimo giorno dalla notifica, e ritrasmesso all'ADA tramite PEC, *non oltre il quindicesimo (15°) giorno dalla notifica*.

ARTICOLO 14

Modifiche e variazioni del piano di sviluppo aziendale

Possono essere concesse, dopo l'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto, modifiche e variazioni al Piano di Sviluppo Aziendale approvato a seguito delle valutazioni di ammissibilità della domanda di sostegno, solo a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Sono consentite, fatto salvo quanto disposto nel capoverso precedente, solo ed esclusivamente *modificazioni* al piano di sviluppo aziendale che, pur comportando una *variazione* in diminuzione del punteggio attribuito in fase di selezione, mantengono il progetto in una posizione utile al finanziamento nella graduatoria di ammissibilità regionale.

Le modifiche e le variazioni al piano di sviluppo aziendale devono essere autorizzate dall'ADA competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento. Rimane fermo che in caso di mancata approvazione delle modifiche e variazioni richieste il giovane agricoltore è tenuto alla piena realizzazione del piano di sviluppo aziendale sulla base del quale è stato concesso l'aiuto.

La domanda di modifica e variazione *al piano di sviluppo aziendale*, va trasmessa tramite PEC all'ADA competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. Alla domanda dovrà essere allegata, la necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano di sviluppo aziendale (BPOL) redatto utilizzando la piattaforma della Rete Rurale ISMEA ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variazione.

ARTICOLO 15

Modalità di erogazione del premio

L'aiuto sarà corrisposto obbligatoriamente in due rate, di cui la prima rappresenta il 70% e la seconda il restante 30% dell'importo del premio.

Per l'erogazione del premio il giovane agricoltore deve presentare apposita domanda di pagamento utilizzando obbligatoriamente l'apposito applicativo informatico operante sulla piattaforma SIAN.

Alla domanda di pagamento va allegata copia, in formato digitale, del documento d'identità valido del beneficiario.

Il pagamento della prima rata è subordinato alla presentazione della documentazione ritenuta valida per la dimostrazione dell'avvio delle attività previste per la realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale, come specificate nel provvedimento di concessione.

Inoltre, qualora siano decorsi più di 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto per la corresponsione del pagamento deve essere verificato che il giovane agricoltore deve essere in possesso dello status di "agricoltore attivo". Fatti salvi gli adempimenti su richiamati la domanda di pagamento della prima rata del premio può essere presentata in qualsiasi momento successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione.

La domanda di pagamento della seconda rata (saldo), deve essere presentata entro e non oltre il termine dei 36 mesi successivi alla data di notifica del presente provvedimento di concessione dopo il raggiungimento dell'ultima condizione utile, alla quale è subordinato il pagamento del saldo. Il pagamento del saldo, è sempre subordinato alla completa realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale ed alla verifica del rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dal giovane agricoltore a seguito della concessione del premio, come dettagliati nel presente bando pubblico ed ulteriormente specificati nel formale provvedimento di concessione degli aiuti.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti per la corresponsione del pagamento del saldo finale, alla domanda di pagamento dovrà essere allegata, almeno, la seguente documentazione:

- titolo attestante l'adeguata conoscenza o competenza professionale, nel caso in cui non sia stato già presentato e verificato in sede di ammissibilità della domanda di sostegno;
- una relazione descrittiva delle attività e degli investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale;
- documentazione attestante l'iscrizione definitiva all'INPS ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del D. Lgs 99/2004 e ss.mm.ii. per la figura IAP/CD;
- scheda di validazione del fascicolo unico aziendale alla data di presentazione della domanda di pagamento;
- documentazione fotografica e ogni altra documentazione ritenuta utile per la dimostrazione della effettiva realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale.

ARTICOLO 16

Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2(2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 (1) dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, di cui sopra, trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- a) rinuncia senza restituzione del premio;
- b) ritardo nella realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale e nella richiesta di erogazione delle rate;
- c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, debitamente provati, devono essere notificati, tramite PEC, dal beneficiario o dal suo delegato all'ADA competente entro-dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il delegato stesso è in grado di provvedervi.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

Il riconoscimento delle causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

ARTICOLO 17

Recesso o Rinuncia dagli impegni

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento degli impegni previsti dalla presente sotto sottomisura per la quale è stata presentata una richiesta di sostegno. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario o suo delegato alla competente ADA tramite PEC.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda di Sostegno è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ADA competente abbia comunicato, tramite PEC, al beneficiario o suo delegato la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dal sostegno ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione delle cause di forza maggiore indicate all'articolo precedente).

ARTICOLO 18

Ricorsi

Avverso gli atti *definitivi* con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso, o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità appresso indicate, *in funzione dell'ambito di competenza*:

- ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ✓ in alternativa al precedente punto e relativamente a contestazioni avverso gli atti dirigenziali di non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del

contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento (a provvedimento di concessione sottoscritto) è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

ARTICOLO 19

Sanzioni amministrative e penali

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 20

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno comunque pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile on line sul sito <http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur>.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.agricoltura.regione.lazio.it

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it/.

ARTICOLO 21

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia a quanto stabilito dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale ed ai relativi provvedimenti di attuazione, nonché a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”, concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy - Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso pubblico (lex specialis) e dell’atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

Oltre ai dati comuni (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e- mail, codice IBAN, ecc.), nonché dati patrimoniali e reddituali, nell’ambito delle procedure del PSR possono essere trattate anche categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all’esistenza di condanne penali o reati, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul PSR, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.

Il titolare del Trattamento è la Regione Lazio, in persona del Presidente Pro Tempore, che si avvale di un Ufficio di DPO (responsabile della protezione dei dati). I dati di contatto sono i seguenti:

- indirizzo: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5
- PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it
- email istituzionale: dpo@regione.lazio.it
- telefono: 06 51685061.

La Regione Lazio, in esecuzione del PSR, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari. I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora

insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.

L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679, limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

I dati personali trattati, da forniti direttamente dall'interessato, o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vengono conservati, oltre che nel SIAN, nei server regionali e nei supporti di

memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti.

I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

La Regione si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudominizzati.

Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti della LAZIOcrea S.p.A., (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), e dei soggetti da loro autorizzati che effettueranno o saranno di supporto all'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali Regione Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del PSR. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

La regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura, sulla scorta dei bandi del PSR.

I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione e/o sue Agenzie, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato (es. GAL).

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.